

Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 35.

Contributo straordinario in favore delle aziende di trasporto pubblico locale per i minori introiti derivanti da agevolazioni tariffarie.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, per l'anno 1991, di lire 800.000.000 (ottocentomilioni), in favore delle aziende di trasporto pubblico locale operanti nel Veneto, al fine di reintegrare i minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie istituite dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e applicate nella Regione Veneto, con la legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, modificata e integrata dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65.

Art. 2

Interventi

1. La concessione e l'erogazione dei benefici avvengono, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle percorrenze ritenute ammissibili ai fini della concessione dei contributi in conto esercizio previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 800.000.000 (ottocentomilioni) derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, del fondo globale di cui al capitolo 80210 partita n. 2 «Agevolazioni tariffarie in favore di categorie protette in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54» del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 è istituito il capitolo 45754 denominato «Contributo straordinario a favore delle aziende di trasporto pubblico locale per i nuovi introiti derivanti da agevolazioni tariffarie» con lo stanziamento di lire 800.000.000 (ottocentomilioni).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 dicembre 1991

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 20 dicembre 1991, n. 35

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Amalia Sartori, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 settembre 1991, n. 40/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 ottobre 1991, dove ha acquisito il n. 113 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 30 ottobre 1991;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 12 novembre 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Pierpaolo Borghero, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 novembre 1991, n. 7445;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 22 novembre 1991;
- Il Commissario del Governo, con nota 18 dicembre 1991, n. 15552/21505/4, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionali competente:

Dipartimento per la viabilità e i trasporti.